


F.I.D.A.M.

Federazione Italiana
delle Associazioni
"Amici dei Musei"



F.I.D.A.M.

Statuto

*Federazione Italiana delle Associazioni
"Amici dei Musei"*

Al Presidente

Firenze, 28 febbraio 2004

Cari Amici,

Vi presentiamo, con questo opuscolo, il testo aggiornato dello Statuto federativo, così come approvato dall'assemblea ordinaria dei Soci tenutasi in Firenze in data odierna.

È un testo più snello ed agile, adeguato alle nostre esigenze, senza particolari formalità.

Abbiamo ritenuto fosse opportuno pubblicarlo, inviandone copia a tutte le Federate, così come esso sarà distribuito alle nuove Associazioni che aderiranno alla Federazione.

Lo Statuto è il primo strumento della vita federativa, che ne disciplina modi e funzionamento. Ma, soprattutto, è la "magna charta" del nostro spirito e del nostro operare, in particolare alla voce "scopi".

Quegli scopi che vorremmo riassumere, con il filosofo, nelle parole "vita brevis, ars longa" (Seneca, De brevitate vitae): che, se da un lato ci allontanano da sterili voglie di autogrificazione, sempre possibili, dall'altro ci aiutano a comprendere come il nostro impegno non sia per noi soltanto, ma per coloro che verranno.

Mauro Del Corso

TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

Art. 1

È costituita con sede in Firenze, piazza San Giovanni 1, la F.I.D.A.M. - Federazione Italiana delle Associazioni Amici dei Musei.

Essa è formata dalle Associazioni e dagli Enti aderenti alla Federazione, è aperta alla libera adesione di quanti abbiano finalità statutarie analoghe a quelle della Federazione.

La sede della Federazione potrà essere trasferita per delibera dell'assemblea o, se nella stessa città, del Consiglio Direttivo.

Lo statuto è redatto per atto pubblico.

Art. 2

La Federazione ha durata indeterminata.

Art. 3

La Federazione si ispira ai principi della legge 266/91 e non ha finalità di lucro.

La Federazione è apolitica, apolitica e acfessionale e nello svolgimento della sua attività intende uniformarsi a principi di democraticità della struttura e di elettività e gratuità delle cariche associative.

Essa ha per scopo di potenziare e sviluppare il coordinamento fra le Associazioni, nel pieno rispetto della loro autonomia e si prefigge le seguenti finalità:

- a. promuovere la conoscenza, la tutela, la valorizzazione, la promozione dei beni artistici e culturali in genere;
- b. curare il coordinamento, il collegamento, la promozione delle Associazioni federate;
- c. contribuire alla formazione di un'opinione pubblica sempre più sensibile e partecipe a tutte le problematiche dei beni culturali;
- d. promuovere dibattiti e interventi su problemi riguardanti i temi di cui sopra;
- e. promuovere la tutela dei beni culturali in generale e sensibilizzare l'opinione pubblica alla loro salvaguardia;
- f. promuovere borse di studio su temi di particolare interesse;
- g. assumere le esigenze espresse dai soci interpretando le loro istanze al fine di ottenere dalle pubbliche istituzioni sia centrali che periferiche gli opportuni provvedimenti in merito;
- h. indire ogni anno uno o più convegni con estensione, se del caso, ai componenti delle altre associazioni del settore o di settori affini;
- i. realizzare pubblicazioni, CD-ROM, video o quant'altro materiale per permettere una maggior conoscenza dello stato attuale dei beni culturali e per la salvaguardia degli stessi.

La Federazione, nel rispetto delle norme vigenti in materia, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari e immobiliari, commerciali e finanziarie necessarie o utili per il raggiungimento dei propri scopi: potrà ricever lasciti e/o donazioni per lo svolgimento dell'attività statutaria; potrà aderire ad organismi nazionali ed internazionali aventi finalità analoghe o affini alle proprie.

La Federazione potrà estendere l'attività ad altri settori d'intervento compatibili con le proprie finalità.

TITOLO II ASSOCIATI - QUOTE SOCIALI

Art. 4

Possono essere soci le Associazioni e/o gli Enti che accettino lo Statuto della Federazione e ne condividano gli scopi.

Sono soci Ordinari e fanno parte della compagine associativa esclusivamente quelle Associazioni e/o Enti che sono riconosciuti tali dal Consiglio Direttivo e accettano di essere titolari di tutti i diritti e obblighi statutari.

I soci Ordinari vengono ammessi dal Consiglio Direttivo su apposita domanda.

I soci Ordinari sono tenuti al pagamento della quota sociale annua e questa potrà essere integrata con quote suppletive. La misura delle quote è stabilita dal Consiglio Direttivo anno per anno.

Il Consiglio Direttivo potrà attribuire il titolo di socio Onorario ad Associazioni, Enti, ed in via eccezionale anche a persone fisiche, che condividano gli scopi della Federazione e contribuiscano al prestigio della sua attività.

Il Consiglio Direttivo potrà attribuire, a suo insindacabile giudizio, il titolo di socio sostenitore ad Associazioni, Enti, ed in via eccezionale anche a persone fisiche, che conferiscano sussidio finanziario di particolare rilevanza alla Federazione.

Sia i soci Onorari che i sostenitori non hanno alcun diritto e obbligo derivante dallo Statuto della Federazione. Possono essere invitati ad assistere alle Assemblee.

Art. 5

Quote e contributi.

Le entrate della Federazione sono costituite:

- dalle quote associative annuali fissate dal Consiglio Direttivo;
- da contributi erogati alla Federazione per lo svolgimento dell'attività dello Stato, da Organismi internazionali, altri Enti ed Istituzioni e da privati;
- da donazioni, lasciti testamentari, elargizioni;
- dalle entrate derivanti da incontri, convegni, congressi organizzati, patrocinati o incentivati dalla Federazione;
- da contributi di organismi internazionali;
- da proventi derivanti dallo svolgimento di attività anche commerciali, seppur occasionali, nel rispetto della normativa vigente in merito.

Art. 6

La qualità di associato si perde per:

- a. dimissioni;
- b. espulsione;
- c. morosità.

Le dimissioni devono essere comunicate al Consiglio Direttivo entro il 31 ottobre di ogni anno, per iscritto, ed avranno effetto dall'anno solare successivo.

Il socio recedente rimane obbligato per le obbligazioni sociali assunte fino al giorno del recesso.

Il Consiglio Direttivo può decidere l'espulsione del socio che compia atti ritenuti non compatibili con gli scopi della Federazione stessa fatto salvo l'eventuale ricorso al Collegio dei Probiviri.

Il Consiglio Direttivo può escludere per morosità il socio che non sia in regola con il versa-

mento delle quote per almeno due anni qualora non abbia provveduto alla regolarizzazione della posizione entro 30 giorni dalla richiesta scritta.

Art. 7

Tanto i soci espulsi che gli esclusi non hanno diritto ad alcun rimborso delle somme versate per le quote sociali né alcun diritto sui fondi sociali esistenti.

TITOLO III ORGANI

Art. 8

Gli organi dell'Associazione sono:

- a. l'Assemblea dei Soci;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente e i due Vicepresidenti;
- d. il Tesoriere;
- e. il Collegio dei Revisori Contabili;
- f. il Collegio dei Proviviri.

Nessuno degli Organi della Federazione ha diritto a compensi, salvo se diversamente disposto dalla Legge.

ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

Art. 9

L'Assemblea è l'organo sovrano della Federazione, investito delle preminenti deliberazioni e dell'orientamento generale della stessa.

L'Assemblea è costituita da tutti i soci Ordinari in regola con il pagamento delle quote.

L'Assemblea può essere convocata dal Consiglio Direttivo in ogni momento quando:

- lo deliberi il Consiglio Direttivo;
- ne faccia richiesta il Collegio dei Revisori Contabili;
- ne faccia richiesta almeno il 20% dagli Associati che presentino un ordine del giorno nella sede della Federazione, o anche in un luogo diverso, purché in Italia.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in caso di sua assenza, da uno dei due Vicepresidenti o, in mancanza, da persona indicata dallo stesso Presidente.

Il Presidente nomina un Segretario.

Delle riunioni assembleari dovranno essere redatti i verbali firmati dal Presidente e dal Segretario.

L'Assemblea dovrà essere in ogni caso convocata almeno una volta ogni anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio:

- a. per la relazione del presidente sulla attività svolta dal Consiglio e dalla Federazione durante l'anno precedente e sui programmi in corso;
- b. per la discussione e approvazione del rendiconto;
- c. per la discussione e approvazione del preventivo;
- d. per la discussione sulle proposte di indirizzo dei soci per l'attività della Federazione.

Le assemblee sono convocate mediante comunicazione da inviarsi a mezzo lettera a tutti i soci almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata.

Art. 10

Le assemblee sono valide in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno la metà degli aventi diritto al voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Deliberano a maggioranza dei presenti.

La seconda convocazione dovrà avvenire ad almeno 24 ore di distanza dalla prima.

Le assemblee riguardanti modifiche statutarie e lo scioglimento della Federazione, deliberano in prima convocazione con il voto favorevole di almeno la metà degli aventi diritto al voto e in seconda convocazione con il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti.

In occasione della nomina degli organi sociali l'assemblea procede alla formazione di una Commissione Elettorale formata di tre membri con funzione di Presidente, segretario, scrutatore eletti in seno alla Commissione stessa. Il voto per le suddette elezioni deve essere segreto e lo scrutinio dei voti deve essere pubblico.

Art. 11

Gli Associati possono farsi rappresentare da altri Associati.

Ciascun associato non potrà avere più di una delega.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 12

La direzione, amministrazione e gestione della Federazione sono affidate al Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea.

Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Federazione, senza limitazione alcuna, ad eccezione di ciò che per legge e Statuto è espressamente riservato all'Assemblea e di quegli atti che comportino iscrizioni e trascrizioni nei pubblici registri per i quali è necessaria la delibera dell'Assemblea.

Il Consiglio può essere composto da sette a ventuno membri, è eletto dall'Assemblea, dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente e i due Vicepresidenti.

Nel caso in cui nel suddetto termine venga a cessare dalla carica uno dei membri, il Consiglio direttivo può procedere per cooptazione alla nomina di un nuovo Consigliere.

I membri del Consiglio Direttivo nominati per cooptazione restano in carica fino alla scadenza del Consiglio.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente e, in sua assenza o impedimento, da uno dei due Vicepresidenti o da un membro nominato a maggioranza dei presenti.

La mancata partecipazione senza motivo ad almeno tre Consigli comporta l'automatica decadenza del Consigliere stesso.

Il Direttore della rivista edita dalla Federazione è membro di diritto del Consiglio Direttivo così come il Presidente Onorario. Entrambi hanno voto consultivo.

Art. 13

Il Consiglio è convocato dal Presidente in tutti i casi in cui lo ritenga necessario ed ogni volta che lo richieda almeno un terzo dei suoi componenti. Per la sua convocazione occorre la comunicazione scritta da inviarsi nel domicilio dei membri almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione.

Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando, anche in mancanza delle formalità di cui sopra, sono presenti tutti i membri del Consiglio stesso.

Art. 14

Le deliberazioni consiliari sono adottate a maggioranza assoluta e sono valide qualora alle riunioni partecipi la maggioranza dei Consiglieri. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Ciascun Consigliere può farsi rappresentare da altro Consigliere. Non è ammessa più di una delega.

Art. 15

Il Presidente è il legale rappresentante della Federazione, sovrintende all'andamento della Federazione, cura l'applicazione dello Statuto.

I due Vicepresidenti collaborano con il Presidente nelle sue funzioni e lo sostituiscono in caso di assenza o di carica vacante.

TESORIERE

Art. 16

Il Tesoriere redige e conserva i libri contabili, cura tutti i rapporti finanziari con banche, enti e privati. Con firma disgiunta da quella del Presidente, può erogare fondi su espressa delibera del Consiglio Direttivo e nei limiti da questo indicati.

Il Tesoriere deve rendere conto al Presidente e al Consiglio della situazione di cassa.

COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI

Art. 17

Il Collegio dei Revisori Contabili è composto da tre membri nominati dall'Assemblea, anche tra i non Associati, dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Il Collegio nomina nel suo seno il Presidente che dovrà essere iscritto all'Albo dei Revisori Contabili.

I Revisori Contabili vigilano sulla gestione economica e patrimoniale della Federazione, sull'osservanza delle norme statutarie e sul rispetto della normativa vigente.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 18

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri nominati dall'Assemblea, dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Esso nomina nel suo seno un Presidente.

Il Collegio:

- a. decide le controversie relative alla elezione delle cariche sociali;
- b. delibera sulle controversie che vengono ad esso proposte dal Consiglio Direttivo dall'Assemblea degli Associati e dai singoli soci.

TITOLO IV PATRIMONIO

Art. 19

Il patrimonio della Federazione è costituito:

- a. dalle quote associative;
- b. da fondi pubblicamente raccolti;
- c. dagli utili o proventi conseguiti nello svolgimento delle attività istituzionali;
- d. dai contributi di Organismi nazionali e/o internazionali di Enti pubblici e privati, di persone fisiche e giuridiche.
- e. da eventuali donazioni, erogazioni, lasciti.

ESERCIZIO SOCIALE

Art. 20

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo provvede alla redazione del rendiconto consuntivo e del preventivo.

In nessun caso potrà essere distribuito, anche in modo indiretto, alcun avanzo di gestione, fondo, riserva o capitale durante la vita della Federazione, salvo che questa sia imposta dalla legge così come in caso di scioglimento, ogni residuo dovrà essere devoluto ad associazioni, federazioni o enti che abbiano oggetto identico o affine a quello della Federazione o avente fine di pubblica utilità.

TITOLO V

VARIE

Art. 21

La Federazione si scioglie con le maggioranze previste all'art. 10.

L'Assemblea provvederà a nominare uno o più liquidatori.

Art. 22

Qualsiasi divergenza o controversia dovesse insorgere nella interpretazione e nella applicazione del presente Statuto dovrà essere risolta dal Collegio dei Probiviri con arbitrato irrituale ed amichevole.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del Collegio dei Probiviri in esito ai punti controversi prospettati dalle parti, saranno da queste considerate come inappellabili.

Art. 23

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento a quanto disposto dal Codice Civile e dalla normativa vigente in materia.

F.to: MAURO DEL CORSO, Presidente

F.to: ELENA CANTUCCI, Notaio